



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, di contabilità e finanza pubblica e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e, in particolare, l'articolo 92, comma 3;

VISTO il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105, recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto ministeriale 13 febbraio 2014, n. 1622, recante l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del MiPAAF e la definizione delle attribuzioni nonché dei relativi compiti e, in particolare, l'articolo 1, comma 3;

VISTO l'articolo 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 166 che istituisce un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinato al finanziamento di progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze con particolare riferimento ai beni alimentari e alla loro destinazione agli indigenti, nonché alla promozione della produzione di imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili e al finanziamento di progetti di servizio civile nazionale (di seguito "Fondo");

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 gennaio 2017, n. 45, che detta disposizioni generali concernenti la modalità di utilizzo del Fondo, in attuazione della legge 19 agosto 2016, n. 166, ed in particolare l'articolo 3 relativo alle attività finanziabili dal Fondo;

VISTO il decreto direttoriale del 6 marzo 2017, n. 1459, che stabilisce, per l'annualità 2016, il programma annuale contro gli sprechi, prevedendo lo stanziamento di euro 500.000, per l'erogazione di contributi finanziari, a sostegno di progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 gennaio 2017, n.45, connessi alle finalità di limitazione degli sprechi alimentari e all'impiego delle eccedenze alimentari, come stabilito dall'articolo 3, comma 2, lettera a), del medesimo decreto del 3 gennaio 2017, n. 45;

CONSIDERATA la disponibilità, sul cap. 7720 p.g. 1, dello stato previsione della spesa di questo Ministero, assegnato al CDR n. 2 Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, delle risorse di competenza 2016 del Fondo di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 166, a seguito di conservazione dei residui di stanziamento 2016, di cui alla nota prot. AGRET VI n. 7821 del 04/04/2017, acquisita al prot. DG PIUE n. 2069 del 05/04/2017;

RITENUTO necessario, pertanto, pubblicare un avviso pubblico per la concessione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di contributi finanziari a sostegno di progetti in campo di ricerca a carattere innovativo, finalizzati al miglioramento della gestione degli sprechi alimentari e che assicurino una concreta applicazione dei risultati conseguiti;

DECRETA:

Articolo 1

(Oggetto)

1. Ai sensi del decreto ministeriale 3 gennaio 2017, n. 45, e del decreto direttoriale 6 marzo 2017, n. 1459, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali indice una selezione pubblica nazionale per l'erogazione di contributi per il finanziamento di progetti innovativi, relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico, nel campo della *shelf life* dei prodotti alimentari e al confezionamento dei medesimi, finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze alimentari, nonché per il finanziamento di progetti di servizio civile nazionale, che assicurino tutti una concreta applicazione dei risultati conseguiti.
2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto direttoriale 6 marzo 2017, n. 1459, il finanziamento complessivo per i progetti di cui al comma 1, è pari a euro 500.000 (cinquecentomila/00), nell'ambito dei fondi stanziati dall'articolo 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 166, per l'anno 2016.
3. Per ciascun progetto è previsto un finanziamento massimo pari a euro 50.000.
4. Il materiale relativo al progetto finanziato, in caso di diffusione e pubblicità, riporta la seguente dicitura: "*Progetto finanziato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*".

Articolo 2

(Soggetti ammessi a partecipare)

1. Ai fini della erogazione dei contributi di cui al presente avviso, possono presentare domanda i seguenti soggetti o un'aggregazione, anche temporanea, dei medesimi:
 - a. enti pubblici, università, organismi di diritto pubblico e soggetti a prevalente partecipazione pubblica;
 - b. associazioni, fondazioni, consorzi, società, anche in forma cooperativa e imprese individuali;
 - c. soggetti iscritti all'Albo nazionale ed agli Albi delle Regioni e delle Province autonome dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.

2. I beneficiari devono presentare, a pena di esclusione, un'autocertificazione, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, nella quale dichiarano quanto segue:
 - a. non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - b. non è pendente, nei propri confronti, procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. L'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
 - c. non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
 - d. non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Pubblica Amministrazione e non è stato commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
 - e. non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
 - f. non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Articolo 3

(Requisiti dei progetti)

1. I progetti devono presentare le seguenti caratteristiche:
 - a. coerenza con le finalità, di cui all'articolo 1, comma 1;
 - b. innovatività, per quanto concerne l'oggetto, il processo produttivo, la tecnologia utilizzata o altri aspetti connessi alle finalità di cui alla lettera a);
 - c. concreta applicabilità del progetto.
2. A titolo non esaustivo sono ammesse le seguenti tipologie di progetti:
 - a. progetti afferenti alla prevenzione o alla limitazione delle eccedenze alimentari nel processo produttivo o distributivo, ad esempio:
 - i. progetti sulla prevenzione o la diminuzione delle eccedenze attraverso il miglioramento del processo di raccolta dei prodotti agricoli, del processo produttivo o del processo di distribuzione;
 - ii. progetti di ricerca e di sviluppo tecnologico in merito all'aumento della durabilità del prodotto agroalimentare attraverso l'uso di prassi, prodotti, macchinari o tecnologie per aumentare la *shelf life* degli alimenti;
 - iii. progetti di ricerca e di sviluppo tecnologico sull'aumento della durabilità del prodotto agroalimentare attraverso l'uso di imballaggi innovativi per aumentare la *shelf life* degli alimenti;

- iv. progetti riguardanti software per l'uso intelligente del magazzino industriale, per la limitazione degli sprechi e il recupero delle eccedenze nella ristorazione o a livello domestico;
- b. progetti attinenti al recupero delle eccedenze alimentari ai fini della alimentazione umana, anche dei più bisognosi, ad esempio:
 - i. progetti per il recupero e il riutilizzo di prodotti agroalimentari di seconda scelta ai fini della alimentazione umana e che attualmente non hanno mercato o hanno mercati residuali;
 - ii. progetti riguardanti il recupero e il riutilizzo di sottoprodotti o di residui derivanti dalla raccolta, dalla lavorazione principale o dalla preparazione degli alimenti;
 - iii. progetti innovativi di recupero degli alimenti invenduti e destinati a mercati rivolti alle fasce meno abbienti;
 - iv. progetti sul recupero degli alimenti da destinare agli indigenti implementato tra i produttori o i distributori o i ristoratori e i soggetti donatori di cui all'articolo 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166, anche attraverso l'utilizzo del servizio civile nazionale.
- 3. Non sono ammesse le seguenti tipologie di progetti:
 - a. progetti o applicazioni informatiche inerenti esclusivamente l'attività di marketing, comunicazione, di formazione, di educazione, di sensibilizzazione, di divulgazione a imprese, consumatori, cittadini o studenti;
 - b. progetti inerenti osservatori, studi, ricerche, indagini sui dati riguardanti lo spreco alimentare, le eccedenze o i recuperi.
- 4. La valutazione terrà conto, oltre a quanto previsto al comma 1, anche delle seguenti caratteristiche dei progetti:
 - a. interessano una o più classi di prodotti;
 - b. hanno come destinatario finale una ampia categoria di soggetti o più categorie di soggetti;
 - c. sono proposti da un'aggregazione, anche temporanea, di soggetti, che condividono sinergicamente le risorse umane, strumentali e/o finanziarie,
 - d. prevedono una quota di cofinanziamento a carico del/i soggetto/i proponente/i il progetto;
 - e. prevedono forme di pubblicità del progetto.
- 5. Le attività previste nel progetto, per cui si chiede il finanziamento, devono essere concluse entro un anno dall'approvazione dello stesso.

Articolo 4

(Criteri)

1. I progetti, di cui all'articolo 3 sono valutati in base a quanto previsto nell'allegato 1, sulla base dei criteri di valutazione riportati all'articolo 3, comma 4.

Articolo 5

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili al finanziamento le spese coerenti e direttamente funzionali alla realizzazione del progetto.

2. E' cura del proponente presentare nella proposta di progetto la prevista articolazione delle spese da sostenere, evidenziando, per ciascuna voce, la coerenza e la diretta funzionalità delle medesime.
3. Il finanziamento copre il 100% delle spese ritenute ammissibili ed effettivamente sostenute, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 7.
4. Tutti i pagamenti effettuati dal proponente relativi alle spese ammesse al finanziamento devono avvenire tramite bonifico bancario/postale ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
5. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile al finanziamento solo nel caso in cui non sia altrimenti recuperabile, a norma della legislazione nazionale sull'IVA, da parte del soggetto proponente. E' cura del soggetto proponente giustificare le voci di spesa, per le quali non sia possibile recuperare l'IVA.

Articolo 6

(Modalità e termini di presentazione delle domande)

1. La domanda di partecipazione è redatta, dai soggetti, di cui all'articolo 2 (di seguito "proponente"), utilizzando il modulo di domanda, di cui all'allegato 2 del presente bando.
2. La domanda diretta ad ottenere la concessione dei contributi è corredata da apposita relazione descrittiva, che riporti gli elementi utili ai fini della valutazione del progetto, nonché da ogni altro utile elemento di conoscenza delle attività previste sotto il profilo organizzativo e finanziario. E' cura del proponente, in particolare, evidenziare puntualmente le caratteristiche del progetto, con riguardo ai singoli criteri riportati nell'allegato 1.
3. Alla domanda è allegato un idoneo supporto di memoria fissa, nel quale è disponibile la copia informatica, in formato accessibile, dei file originali della documentazione presentata, nonché la copia fotostatica fronte-retro di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda.
4. Sul plico contenente la domanda e la documentazione da allegare, è riportata la seguente dicitura: "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI INNOVATIVI, PER LA LIMITAZIONE DEGLI SPRECHI E L'IMPIEGO DELLE ECCEDEXENZE ALIMENTARI, E DI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE – NON APRIRE".
5. Il plico, contenente la domanda e la documentazione da allegare, debitamente sigillato e siglato alle sue estremità, dovrà pervenire, **tassativamente, a pena di esclusione, entro le ore 16.00 del giorno 27 luglio 2017**, al seguente indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Direzione Generale delle politiche internazionali e dell'unione europea

via XX settembre 20, 00187 Roma

secondo una delle seguenti modalità:

- a. a mezzo corriere espresso, presso la sede dell'Ufficio postale del Ministero all'indirizzo sopra indicato, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00;
- b. consegna a mano, presso la sede dell'Ufficio postale del Ministero all'indirizzo sopra indicato, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

6. L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio dell'istante, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Direzione ove, per disguidi tecnici o per qualsiasi altro motivo, la domanda non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine sopraindicato. Non saranno in alcun caso prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà dell'istante.

Articolo 7

(Iter istruttorio e assegnazione dei finanziamenti)

1. La valutazione delle domande e dei progetti presentati è effettuata da un'apposita commissione ministeriale, da nominarsi con successivo provvedimento del Direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea, composta da 3 membri, di cui uno con funzione di Presidente, e da un segretario. Il provvedimento è adottato successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
2. La valutazione delle domande e dei progetti presentati, da parte della commissione, è effettuata sulla base dei seguenti criteri e modalità operative:
 - a. verifica della completezza delle domande e della documentazione allegata. Eventuali irregolarità formali della domanda, ovvero mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, sono segnalate al proponente, assegnando al medesimo cinque giorni lavorativi, escluso il giorno della richiesta, perché le stesse siano rese, integrate o regolarizzate, a pena di esclusione dalla valutazione;
 - b. la commissione, in fase di verifica, ha la facoltà di richiedere eventuale documentazione integrativa. Il proponente invia la documentazione richiesta entro il termine tassativo di cinque giorni lavorativi, escluso il giorno della richiesta. Tale documentazione dovrà riferirsi esclusivamente alla richiesta effettuata dalla commissione, essendo esclusa la possibilità di integrazione del progetto già presentato. La mancata o incompleta presentazione degli elementi richiesti entro il termine indicato, comporta l'esclusione della domanda;
 - c. verifica del possesso dei requisiti soggettivi minimi di partecipazione, di cui all'articolo 2. In caso positivo, si procede in base ai punti successivi; in caso negativo, si segue la procedura prevista all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - d. esame, da parte della commissione, del progetto, attraverso:
 - i. verifica del possesso delle caratteristiche, di cui all'articolo 3, comma 1;
 - ii. valutazione del progetto, in base a quanto previsto all'articolo 4;
3. Fatto salvo il caso in cui il medesimo soggetto faccia parte di differenti raggruppamenti, viene assegnato un solo contributo per soggetto richiedente. Qualora il soggetto presenti più domande viene presa in considerazione quella con punteggio più elevato.
4. A seguito della valutazione, è redatta una graduatoria dei progetti. Sono finanziabili i soli progetti che abbiano ottenuto una valutazione pari almeno a 60/100.
5. Dalla pubblicazione della graduatoria decorre il termine massimo di 12 mesi per la realizzazione dei progetti.
6. Fermo restando il limite previsto all'articolo 1, comma 3, l'assegnazione dei fondi per i progetti risultati idonei, avverrà in base alla graduatoria, fermo restando quanto previsto al punto 3), fino all'esaurimento delle risorse disponibili.
7. Nel caso non siano disponibili fondi sufficienti a finanziare completamente i programmi a pari merito, che abbiano conseguito l'ultimo punteggio utile ai fini del finanziamento, i relativi fondi residui saranno ripartiti in parti uguali tra detti programmi. I proponenti accettano espressamente, entro il termine tassativo di cinque giorni lavorativi, escluso il giorno della

richiesta da parte del Ministero a pena di perdita del diritto, l'impegno a realizzare il progetto con un finanziamento minore di quello richiesto;

8. Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, qualora residuassero fondi non sufficienti a coprire la richiesta del progetto immediatamente successivo all'ultimo finanziato, l'assegnazione dei medesimi fondi è effettuata, scorrendo l'ordine di graduatoria, fino all'accettazione espressa da parte del proponente, che si impegna a realizzare il progetto con un finanziamento minore di quello richiesto. Il proponente è tenuto a rispondere entro il termine tassativo di cinque giorni lavorativi, escluso il giorno della richiesta, a pena di perdita del diritto.
9. Le comunicazioni con il proponente avvengono tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda.
10. La pubblicità avviene tramite pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione.

Articolo 8

(Liquidazione e rendicontazione del contributo)

1. Nell'erogazione del contributo possono essere concesse anticipazioni sull'importo totale assentito, fino ad un massimo del 50%, previa presentazione di apposita garanzia fidejussoria. I soggetti, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 sono esentati da tale obbligo.
2. Ai fini della liquidazione del contributo deve essere presentata, entro 60 giorni dalla data di conclusione delle attività, una domanda di pagamento corredata dalla seguente documentazione:
 - a. relazione sull'attività svolta e sul raggiungimento dei risultati previsti e copia dei materiali eventualmente prodotti;
 - b. elenco delle spese sostenute;
 - c. giustificativi di spesa (fatture o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente in copia conforme e quietanzati), accompagnati dalla tracciabilità dei pagamenti effettuati, ai sensi della normativa vigente.
4. Il beneficiario è tenuto a comunicare gli estremi di un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136.
5. La rendicontazione dell'iniziativa deve corrispondere almeno al 70% del preventivo approvato, in caso contrario l'Amministrazione a sua discrezione può rideterminare l'importo assegnato o revocarlo.

Articolo 9

(Revoca del contributo e sanzioni)

1. Nel caso di rinuncia o impossibilità di dare avvio al progetto, il beneficiario è tenuto a dare comunicazione entro dieci giorni all'Amministrazione, la quale si riserva di sospendere o revocare l'erogazione del contributo. La mancata comunicazione entro il termine indicato determina l'esclusione del beneficiario dalla possibilità di partecipazione al successivo bando per il finanziamento dei progetti a valere sui fondi stanziati per il 2017.
2. Il contributo è comunque revocato nei seguenti casi:
 - a) mancata realizzazione, anche parziale, del progetto;
 - b) utilizzazione difforme dalla destinazione indicata nel provvedimento di concessione;

- c) mancata presentazione della documentazione a rendiconto delle spese sostenute entro i termini di cui all'art. 8;
 - d) mancato rispetto degli adempimenti di legge;
 - e) accertate situazioni di irregolarità gravemente pregiudizievoli del buon esito del progetto;
 - f) mancato rispetto della previsione di cui all'articolo 1, comma 4.
3. Nei casi sopra elencati, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'eventuale acconto ricevuto.

Articolo 10

(Disposizioni finali)

1. Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Fabrizia Lipani, funzionario dell'Ufficio PIUE V del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (f.lipani@politicheagricole.it).
2. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento dei dati personali, conferiti nell'ambito di tali attività, o comunque raccolti dal Ministero a tale scopo, ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 196/2003 è finalizzato unicamente all'espletamento delle relative procedure, nonché delle altre attività ad essa correlate e conseguenti.
3. Eventuali chiarimenti di natura tecnica relativamente al contenuto del presente decreto possono essere richiesti, dai potenziali proponenti, direttamente al responsabile del procedimento a mezzo e-mail, **entro e non oltre il 10 luglio 2017 alle ore 12.00**. Oltre tale termine non sarà preso in considerazione alcun quesito.
4. Le eventuali informazioni, chiarimenti e/o precisazioni, relative ai quesiti, verranno diffuse mediante pubblicazione sul sito istituzionale di questo Ministero, nella sezione di cui al comma 6. Tutti i quesiti saranno pubblicati in forma anonima, in formato FAQ, unitamente con la data delle relative risposte.
5. Fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli atti nell'articolo 53 del Codice dei contratti, l'esercizio del diritto medesimo può essere esercitato ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990.
6. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero delle politiche agricole e alimentari e forestali, nella sezione "Gare".
7. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE

Felice Assenza

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale
ai sensi degli artt. 21 e 24 del D. Lgs n. 82/2005

**Documento firmato da:
FELICE ASSENZA
MINISTERO POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI/97099470581
DIRETTORE GENERALE
27/06/2017**

Allegato 1 – Criteri di assegnazione dei punteggi

<u>Criterio</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Punteggio massimo attribuibile</u>
<u>1</u>	<u>Coerenza</u>	<u>20</u>
<u>2</u>	<u>Innovazione</u>	<u>20</u>
<u>3</u>	<u>Destinatari</u>	<u>15</u>
<u>4</u>	<u>Cofinanziamento del progetto</u>	<u>15</u>
<u>5</u>	<u>Concreta applicabilità del progetto</u>	<u>10</u>
<u>6</u>	<u>Portata (classi di prodotti coinvolti)</u>	<u>10</u>
<u>7</u>	<u>Livello di aggregazione dei proponenti</u>	<u>5</u>
<u>8</u>	<u>Forme di pubblicità del progetto</u>	<u>5</u>
	<u>TOTALE</u>	<u>100</u>

Allegato 2 (modulo di presentazione progetto)

N.B. In caso di raggruppamenti, anche temporanei, di soggetti, la domanda è presentata e sottoscritta dal soggetto capofila.

1. Anagrafica del soggetto proponente (compilare esclusivamente le sezioni di pertinenza)

- 1.1. Denominazione
- 1.2. Codice Fiscale
- 1.3. Partita IVA
- 1.4. Forma giuridica:
- 1.5. Sede legale: Via, prov.CAP
.....Comune.....tel. fax
- email.....
- 1.6. Legale rappresentante
- 1.7. Statuto e Atto costitutivo (In caso di raggruppamenti, sia del raggruppamento, che dei singoli componenti)
- 1.8. Eventuale iscrizione in registri pubblici (estremi)
- 1.9. Indicazione di ulteriori progetti presentati dal proponente o da singoli soggetti costituenti il raggruppamento.
- 1.10. Presenza del proponente e/o dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, in altri raggruppamenti che hanno presentato altri progetti per il presente bando.
- 1.11. Persone delegate ai rapporti con il MIPAAF
nome tel. e-mail
.....
nome tel. e-mail
.....
- 1.12. Indirizzo al quale si chiede che venga indirizzata la corrispondenza prevista dal presente bando:
 - PEC:
 - si dichiara di non possedere un indirizzo PEC e, pertanto, si esprime la volontà di ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax:

esonero il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da eventuali responsabilità dovute a problematiche nella ricezione.

2. Descrizione del Progetto

2.1 Sintesi del progetto

[Descrivere sinteticamente il progetto che si intende realizzare e gli obiettivi perseguiti.]

- 2.2 Indicare gli elementi che esplicitano le caratteristiche del progetto rispetto a ciascuno dei requisiti previsti nell'allegato 1

3. Il beneficiario

3.1 Presentazione del beneficiario

[Descrivere sinteticamente il beneficiario: forma ed eventuale composizione societaria, oggetto sociale, struttura organizzativa, campo di attività.

Nel caso di raggruppamenti, evidenziare il ruolo di ciascun soggetto.]

4. Piano di attività e piano finanziario

4.1 Descrizione dettagliata delle attività del progetto.

4.2 Durata presunta per la realizzazione del progetto (comunque non superiore a 12 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria).

4.3 Articolazione delle spese previste.

[Evidenziare, in particolare, per ciascuna voce, la coerenza e la diretta funzionalità delle medesime alla realizzazione del progetto, riportando separatamente la parte imponibile e l'IVA.]

4.4 Finanziamenti esterni

[Specificare l'eventuale presenza di ulteriori finanziamenti al medesimo progetto da parte del soggetto proponente o da parte di altri soggetti.]

4.4 Situazione relativa all'IVA

[Specificare le voci di spesa, tra quelle indicate al punto 4.3, per le quali si ritiene dovuto il finanziamento, in quanto non recuperabili, indicando la normativa di riferimento e dichiarando l'impegno al rispetto delle pertinenti condizioni stabilite nella medesima normativa, ove applicabile.]

Il sottoscritto in qualità di.....
del soggetto beneficiario

forma giuridica

con sede legale in prov., CAP.....

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445:

- dichiara che tutte le notizie fornite nel presente documento corrispondono al vero;
- autorizza il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ad effettuare le indagini tecniche ed amministrative ritenute necessarie all'istruttoria del presente progetto;
- si impegna ad esibire l'ulteriore documentazione che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dovesse richiedere per la valutazione delle qualità soggettive e/o del progetto proposto ed a comunicare tempestivamente eventuali variazioni e/o modifiche dei dati e/o delle informazioni contenute nel presente documento;
- si impegna a comunicare tempestivamente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutte le variazioni relative ai dati forniti al momento della presentazione della domanda e della documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla presentazione della domanda stessa;

- si impegna ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme che regolano le attività del progetto, qualora applicabili;
- prende atto che i dati e le notizie contenute nel presente documento potranno essere comunicati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a soggetti che intervengono nell'istruttoria, nonché a soggetti nei confronti dei quali la comunicazione dei dati risponde a specifici obblighi di legge;
- dichiara di non trovarsi in nessuna delle condizioni indicate nell'articolo 2 del presente bando.

Luogo e data:

timbro e firma ⁽¹⁾

.....

¹ Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445